

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3604

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 gennaio 2003 (v. stampato Senato n. 1787)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(MARONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SIRCHIA)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari
a fini di beneficenza

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 gennaio 2003*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*(Distribuzione dei prodotti alimentari
a fini di beneficenza).*

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di promozione sociale, gli enti ecclesiastici e le fondazioni che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

2. I luoghi, il personale ed i mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non sono soggetti alle vigenti autorizzazioni e controlli sanitari.

